

Pensioni: come funziona il meccanismo dell'Ape

La legge di bilancio per il 2017 prevede tra l'altro una nuova modalità di uscita anticipata dall'attività di lavoro, individuata dall'acronimo APE, che si avvierà sperimentalmente per due anni prima di una sua probabile conferma definitiva. Si tratta di una novità talvolta discussa, soprattutto per l'intreccio tra previdenza e credito su cui si fonda la procedura di erogazione del trattamento economico e per i costi che comunque comporta per chi intenda avvalersene. Rimane tuttavia un'opportunità di superamento dei vincoli posti sull'età di accesso alla pensione dalla normativa vigente; appare, poi particolarmente vantaggiosa per il personale docente della scuola dell'infanzia, rientrando nelle categorie lavorative di riconosciuta gravosità e quindi ammesso a fruire di modalità di uscita anticipata prive di oneri (APE Social). Della complessa procedura forniamo di seguito una dettagliata descrizione.

Occorre anzitutto precisare che l'attivazione dell'APE avverrà previa emanazione di un apposito Dpcm, emanato di concerto dal Mef e dal Ministero del lavoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio (quindi entro il 1° marzo 2017). Il Dpcm conterrà le disposizioni applicative necessarie per poter accedere all'APE. È il caso di precisare che i termini per le domande di APE sono distinti

e diversi da quello previsto per le normali domande di pensione, fissato per il personale della scuola al 20 gennaio 2017.

IL PRESTITO APE

L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) è istituito per tutti i lavoratori pubblici e privati a decorrere dal 1 maggio 2017. Consiste in un "prestito pensionistico" corrisposto in dodici quote mensili per ogni anno, che di fatto sostituisce la pensione fino all'avvenuta maturazione dei requisiti per quella di vecchiaia (età anagrafica 66 anni e 7 mesi). Da quel momento verrà pagata la pensione vera e propria e comincerà la restituzione del prestito, con rate di ammortamento mensili della durata di venti anni trattenute sull'importo della pensione.

CHI PUÒ AVVALERSENE

Per avvalersi dell'APE occorrerà aver compiuto almeno 63 anni e disporre di almeno 20 anni di contributi. Considerato che l'età prevista per la pensione di vecchiaia è oggi di 66 anni e 7 mesi, l'APE consente di anticipare il collocamento a riposo per un massimo di 3 anni e 7 mesi.

COME FARE DOMANDA

La domanda di certificazione del diritto all'APE andrà presentata all'Inps per via telematica, anche tramite Patronato, presumibilmente a partire dal 1° maggio 2017. L'Inps verifica

e certifica il possesso dei requisiti e comunica all'interessato l'importo minimo e massimo dell'APE ottenibile da parte del richiedente. L'interessato presenta, tramite Spid (sistema pubblico di identità digitale), la domanda di APE e, contestualmente, la domanda di pensione di vecchiaia che verrà corrisposta al compimento dei requisiti di legge (età 66 anni e 7 mesi). Entrambe le domande (accesso all'APE e pensione di vecchiaia) non sono revocabili. L'interessato può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla concessione del prestito (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*). Nel caso di reiezione della richiesta o di recesso, la domanda di pensione è priva di effetti.

RESTITUZIONE DEL PRESTITO E TRATTAMENTO FISCALE

Il prestito APE non concorre a formare reddito ai fini dell'Irpef ed è coperto da una quota assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. La sua restituzione avviene a partire dal raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per la durata di venti anni. L'Inps trattiene l'importo della rata a partire dalla prima pensione mensile che verrà corrisposta al raggiungimento dell'età di 66 anni e 7 mesi. La rata di ammortamento comprende la restituzione del capitale, gli interessi

Pensioni: come funziona il meccanismo dell'Ape

e l'assicurazione. Sugli interessi e sul premio assicurativo è riconosciuta una detrazione fiscale in quota fissa del 50%. Il Dpcm attuativo dell'APE indicherà anche le modalità con cui si potrà, volendo, estinguere anticipatamente il debito, senza oneri o spese aggiuntive, anche prima che siano trascorsi i venti anni. Non concorre a formare reddito ai fini dell'Irpef. Il prestito APE ha una durata minima di sei mesi; l'entità minima e massima del prestito APE sarà stabilita col già citato Dpcm attuativo.

CHI EROGA IL PRESTITO

Il prestito APE viene erogato da una banca scelta all'interessato, che la indica nella domanda, in cui dovrà anche indicare l'Impresa assicurativa cui ricorrere per la copertura del rischio di premorienza. Banca e impresa assicurativa sono scelti tra quelle che aderiscono all'accordo-quadro da stipulare dopo l'entrata in vigore del Dpcm. L'Istituto bancario prescelto come finanziatore, trasmette all'Inps e al richiedente il contratto di prestito; quest'ultimo sarà erogato entro 30 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento. Analogamente la banca comunica all'Inps l'eventuale mancata concessione del prestito.

LA "RITA"

Il lavoratore che ha aderito ad una pensione integrativa complementare (per la scuola il

Fondo Espero) ed è in possesso dei requisiti di accesso all'APE, può chiedere l'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea (cosiddetta «RITA»), che comporta l'erogazione frazionata di tutto o parte del capitale accumulato nel Fondo pensione complementare, al fine di ottenere una rendita mensile per il periodo intercorrente dal compimento dei requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La rendita, a differenza dell'APE, non comporta alcuna forma di restituzione a carico del trattamento di pensione corrisposto al raggiungimento dei requisiti di "vecchiaia" (66 anni e 7 mesi). Ovviamente inciderà, a seconda della quota utilizzata anticipatamente, sul trattamento previdenziale integrativo spettante.

La «RITA» è assoggettata ad una ritenuta d'imposta del 15%, che decresce progressivamente (fino a raggiungere un valore minimo del 6%) per coloro che possono far valere più di 15 anni di iscrizione al Fondo di previdenza integrativa.

L'APE SOCIALE

Dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, in via sperimentale, troverà applicazione anche la cosiddetta APE sociale, con condizioni di maggior favore riservate a chi lavora in settori di riconosciuta gravosità: consiste nell'erogazione di un'indennità, subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa, erogata mensilmente per 12 mensilità all'anno e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. Tale indennità è compatibile con altri redditi da lavoro dipendente/parasubordinato nel limite di 8.000 euro

annui (con redditi di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui). L'indennità non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi ed è integrabile con APE volontaria. Non è inoltre compatibile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e non spetta ai titolari di pensione diretta. Viene meno al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato qualora si svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente o autonomo compatibile.

L'APE sociale riguarda:

- disoccupati con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (può interessare i precari della scuola con almeno 63 anni di età che al termine della supplenza possono iscriversi alla Naspi)
- lavoratori che, con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi il coniuge, o parente di primo grado convivente, con handicap grave
- lavoratori con invalidità civile superiore al 74% con anzianità contributiva di almeno 30 anni
- lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva di almeno 36 anni che svolgono da almeno sei anni, in via continuativa, attività lavorative difficoltose o rischiose per le quali la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o malattia professionale. In questa categoria rientra il personale docente di scuola dell'infanzia.

Sarà il già citato Dpcm attuativo della legge di bilancio 2017 a stabilire le caratteristiche specifiche con cui classificare le attività lavorative difficoltose e le procedure di accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio.